



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 107/16
Lussemburgo, 22 settembre 2016

Sentenza nella causa C-525/14
Commissione / Repubblica ceca

Rifiutando di riconoscere i punzoni di garanzia per metalli preziosi apposti dal WaarborgHolland, un laboratorio di saggio olandese, la Repubblica ceca ha violato il diritto dell'Unione

Anche se in alcuni casi la Repubblica ceca è legittimata a rifiutare il riconoscimento dei punzoni apposti al di fuori dell'Unione da tale laboratorio di saggio, un rifiuto generale e sistematico del riconoscimento di tutti i punzoni di questo laboratorio costituisce una misura sproporzionata

La Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia contro la Repubblica ceca, con la motivazione che tale Stato membro rifiuta di riconoscere i punzoni di garanzia per metalli preziosi apposti dal WaarborgHolland, un laboratorio di saggio indipendente olandese. La Commissione addebita alla Repubblica ceca di esigere, per quanto concerne i metalli preziosi punzonati dal WaarborgHolland e importati nella Repubblica ceca, l'apposizione di un punzone ceco aggiuntivo.

La Repubblica ceca, sostenuta dalla Francia, afferma che il rifiuto di riconoscimento è giustificato dal fatto che una parte dei punzoni del WaarborgHolland viene apposta sui metalli preziosi dalle sue succursali stabilite al di fuori dell'Unione europea. Infatti, secondo la Repubblica ceca, i punzoni apposti in uno Stato terzo non devono essere riconosciuti dagli Stati membri. La Repubblica ceca sottolinea, inoltre, che, essendo impossibile, a causa dell'identità dei punzoni del WaarborgHolland, distinguere quelli apposti al di fuori dell'Unione da quelli apposti nel territorio dell'Unione, essa è obbligata a rifiutare il riconoscimento di tutti i punzoni di questo laboratorio di saggio.

Nella sentenza odierna, la Corte rileva che la prassi della Repubblica ceca consistente nell'imporre una nuova punzonatura a metalli preziosi che sono stati punzonati e commercializzati¹ in uno Stato membro o punzonati in uno Stato terzo conformemente alla normativa olandese e immessi in libera pratica nell'Unione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci.

Per quanto riguarda la possibilità di giustificare tale restrizione in virtù della tutela dei consumatori, la Corte constata che, allo stato attuale del diritto dell'Unione e fatti salvi i casi disciplinati da un accordo internazionale, uno Stato membro può ritenere, in linea di principio, che i punzoni apposti nel territorio di Stati terzi non offrano un livello di tutela dei consumatori equivalente a quello garantito dai punzoni apposti da organismi indipendenti nel territorio degli Stati membri.

Gli Stati membri non possono tuttavia avvalersi di tale facoltà se i risultati del controllo effettuato dallo Stato membro esportatore soddisfano le esigenze dello Stato membro importatore. Orbene, così avviene per i metalli preziosi punzonati dal WaarborgHolland in uno Stato terzo, immessi in libera pratica nell'Unione e commercializzati, prima della loro esportazione nella Repubblica ceca, in uno Stato membro che, al pari della Repubblica ceca, non ammette che il suo o i suoi laboratori di saggio o altri enti abilitati ad apporre punzoni di garanzia nel suo territorio appongano i loro punzoni in uno Stato terzo. Infatti, in tale ipotesi, il controllo effettuato da tale Stato membro al

¹ Nell'ambito dell'importazione di un prodotto da uno Stato terzo occorre distinguere due fasi principali, ossia la sua immissione in libera pratica e la sua commercializzazione in uno Stato membro. La prima fase consiste nell'adempimento delle formalità e degli obblighi doganali e fiscali connessi all'importazione, mentre la seconda corrisponde all'effettiva immissione in commercio del prodotto.

momento della commercializzazione dei metalli preziosi nel suo territorio soddisfa le esigenze della Repubblica ceca, dal momento che questi due Stati membri perseguono livelli equivalenti di tutela dei consumatori.

Inoltre, la Corte accerta che lo Stato membro importatore nemmeno può opporsi alla commercializzazione nel suo territorio dei metalli preziosi importati da altri Stati membri qualora tali prodotti siano stati nel contempo punzonati da un organismo indipendente e commercializzati in uno Stato membro.

Di conseguenza, per quanto riguarda le fattispecie summenzionate, la Corte dichiara che **il rifiuto di riconoscimento dei punzoni del WaarborgHolland da parte della Repubblica ceca non può essere giustificato e che l'inadempimento di tale Stato membro è accertato.**

Per contro, i risultati del controllo effettuato dallo Stato membro esportatore non soddisfano le esigenze della Repubblica ceca per quanto riguarda la tutela dei consumatori nel caso in cui metalli preziosi marchiati con un punzone del WaarborgHolland nel territorio di uno Stato terzo e immessi in libera pratica nell'Unione vengano esportati nella Repubblica ceca **senza essere stati previamente commercializzati in uno Stato membro.** Lo stesso vale quando si tratta di tali merci che, una volta immesse in libera pratica, siano state commercializzate in uno Stato membro **che non richiede la punzonatura di garanzia da parte di un organismo indipendente o** ancora in uno Stato membro che, come i Paesi Bassi, **richiede tale punzonatura ma consente che essa sia effettuata nel territorio di Stati terzi.**

Tuttavia, la Corte sottolinea che la prassi ceca in questione riguarda i metalli preziosi marchiati con punzoni del WaarborgHolland **in generale**, e non soltanto quelli punzonati nel territorio di Stati terzi, e questo **senza distinzione a seconda delle condizioni in cui tali metalli preziosi vengono esportati nella Repubblica ceca.** Orbene, la Corte osserva che **tale prassi non è proporzionata all'obiettivo della tutela dei consumatori.** Infatti, sarebbe possibile esigere dall'importatore nella Repubblica ceca una prova documentale attestante il luogo in cui il punzone di cui trattasi è stato apposto nonché, se del caso, il luogo di immissione in libera pratica e di commercializzazione dei metalli preziosi interessati nell'Unione, il che costituirebbe una misura meno lesiva della libera circolazione delle merci.

In tale contesto, la Corte conclude che, **anche nei casi in cui la prassi in questione può essere giustificata, il suo carattere sproporzionato consente di dichiarare l'inadempimento della Repubblica ceca.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575